

stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.02. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. [1239](#)

8.02.

pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023 [mostra](#)

pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2023 [nascondi](#)

pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2023 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2023 [[apri](#)]

8.02.

approvato

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

[Zinzi Gianpiero](#), [Iezzi Igor](#), [Bordonali Simona](#), [Ravetto Laura](#), [Stefani Alberto](#), [Giaccone Andrea](#), [Caparvi Virginio](#), [Giagoni Dario](#), [Nisini Tiziana](#)

8.02.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali determinate dalla cessata emergenza pandemica da SARS-CoV-2, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

[Zinzi Gianpiero](#), [Iezzi Igor](#), [Bordonali Simona](#), [Ravetto Laura](#), [Stefani Alberto](#), [Giaccone Andrea](#), [Caparvi Virginio](#), [Giagoni Dario](#), [Nisini Tiziana](#)